



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 9 maggio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato il Decreto Coesione: misure a favore dell'autoimpiego](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato il Decreto Coesione: incentivi per l'assunzione di giovani](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Pubblicato il Decreto Coesione: incentivi per l'assunzione di donne](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Contestazione disciplinare e tempestività del provvedimento](#)
di Redazione

BLOG

[Prestiti ai lavoratori: i chiarimenti della circolare n. 5/E/2024](#)
di Luca Vannoni



NEWS DEL GIORNO

Pubblicato il Decreto Coesione: misure a favore dell'autoimpiego

di Redazione

Pubblicato in G.U. n. 105 del 7 maggio 2024 il D.L. 60 del 7 maggio 2024, c.d. Decreto Coesione, che prevede, tra le altre, misure a sostegno dell'autoimpiego.

A fronte della previsione generale contenuta nell'articolo 16, il Testo normativo distingue tre specifiche fattispecie, calibrandole in relazione al contesto geografico e territoriale, ma anche di ambito.

1. L'articolo 17 disciplina l'autoimpiego nel territorio del Centro – Nord Italia;
2. l'articolo 18 quello che si realizza nel Sud (c.d. Resto al Sud 2.0),
3. l'articolo 21, nel riguardare l'autoimpiego realizzato in settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione, digitale ed ecologica, prevede, al ricorrere di particolari condizioni, il riconoscimento di agevolazioni connesse all'instaurazione di rapporti di lavoro che determinano stabile occupazione, oltre ad un contributo mensile erogato dall'Inps.

Destinatari della misura possono essere giovani di età inferiore a 35 anni ed in possesso di particolari requisiti di fragilità sociale, ovvero inoccupati, inattivi e disoccupati.

Vengono previste le tipologie di intervento che possono essere finanziate che si collocano nella fase iniziale dell'attività, e le modalità – oltre che gli importi – che possono essere riconosciuti.

In merito a tali passaggi, ciò che differenzia il Centro – Nord del Paese, dall'autoimpiego realizzato nelle zone del Meridione, sono le percentuali rispetto agli investimenti connessi all'avvio di attività, e gli stanziamenti di spesa riconosciuti.

Master di specializzazione

Laboratorio Contratti di lavoro

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Publicato il Decreto Coesione: incentivi per l'assunzione di giovani

di **Redazione**

Tra le misure previste dal c.d. [Decreto Coesione](#), anche un incentivo per chi favorisce la stabile occupazione dei giovani, mediante assunzioni, ovvero trasformazioni, a tempo indeterminato.

Le assunzioni, ovvero le trasformazioni, in questione, debbono riguardare soggetti che hanno un'età anagrafica inferiore a trentacinque anni e che non abbiano in precedenza già avuto rapporti a tempo indeterminato.

Tale misura non si applica ai rapporti di apprendistato ed a quelli di lavoro domestico, ma può essere prevista a favore di coloro che in precedenza siano stati interessati da periodi formativi per apprendistato, senza aver però conseguito la qualificazione professionale.

L'incentivo si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro (nel rispetto della soglia massima di 500 € su base mensile, elevati a 650 € in ipotesi di rapporti instaurati in unità operative ubicate nel territorio di Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna) per un arco temporale massimo di 24 mesi, relativamente alle assunzioni, ovvero alle trasformazioni a tempo indeterminato, realizzatesi nell'arco temporale compreso tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025.

È prevista, inoltre, una portabilità dell'esonero in trattazione, in ipotesi di instaurazione di rapporti a tempo indeterminato successivi a pregressi contratti che avevano beneficiato della medesima misura, per il periodo residuo spettante.

Seminario di specializzazione

Costo del lavoro e budget del personale

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Pubblicato il Decreto Coesione: incentivi per l'assunzione di donne

di Redazione

Tra le misure previste dal c.d. [Decreto Coesione](#), anche un incentivo per chi favorisce la stabile occupazione di lavoratrici considerate svantaggiate.

Anche in questo caso vengono previste specifiche disposizioni graduate in relazione al contesto geografico, con particolare riguardo a coloro le quali risultano residenti nella ZES unica per il mezzogiorno.

La misura prevista dall'articolo 23 del D.L. 60/2024 prevede un esonero pari al 100 % dei contributi a carico dei datori di lavoro relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato che si realizzeranno tra il 1 °settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025, di donne considerate svantaggiate.

Tale concetto si concretizza al ricorrere del requisito dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi per coloro che risiedono all'interno del territorio di una delle regioni della ZES unica per il mezzogiorno, elevati a 24 mesi per coloro che invece non rientrano nella platea di cui sopra.

Le assunzioni in oggetto debbono comportare un incremento occupazionale netto calcolato in maniera puntuale su base mensile; rispetto a tale parametro i lavoratori a tempo parziale cubano in proporzione rispetto all'orario svolto.

Seminario di specializzazione

**Conciliazione vita lavoro come strumento
di retention e contrasto all'assenteismo**

Scopri di più



NEWS DEL GIORNO

Contestazione disciplinare e tempestività del provvedimento

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 1° marzo 2024, n. 5485, ha stabilito che l'accertamento giudiziale dell'illegittimità o insussistenza di un addebito disciplinare priva la relativa contestazione di ogni effetto, sicché il datore di lavoro non potrà avvalersene per prorogare o sospendere unilateralmente i termini fissati dalla contrattazione collettiva per l'irrogazione di sanzioni riferite ad altra contestazione, nell'ambito di procedura in precedenza avviata e per la quale il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni non seguite tempestivamente da provvedimento disciplinare.

Master di 5 mezze giornate

Consulenza del Lavoro Innovativa
competenze digitali e strategiche

Scopri di più >

EC Euroconference
Centro Studi Tributari

TS TeamSystem

Prestiti ai lavoratori: i chiarimenti della circolare n. 5/E/2024

di **Luca Vannoni**

L'articolo 3, comma 3-*bis*, Decreto Anticipi, ha modificato la modalità di determinazione del *fringe benefit* in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente, ovvero al coniuge o ad altri familiari, dal datore di lavoro o sulla base di un diritto maturato nell'ambito del rapporto di lavoro, disciplina contenuta nell'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, Tuir.

In tale disposizione si fissa come valore imponibile del *fringe benefit* prestito il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al Tur vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

La disciplina fiscale e, di riflesso, contributiva dei prestiti, oltre all'ipotesi di *default* in cui il finanziamento è erogato dal datore di lavoro, come ricorda l'Agenzia delle entrate, richiamando la circolare n. 326/E/1997, § 2.3.2.2, si estende "*anche a tutte le forme di finanziamento concesse da terzi con i quali il datore stesso abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici a proprio carico*".

Entrando, poi, nel dettaglio della modifica introdotta, ritenuta necessaria per l'aumento del Tur, che, in questi ultimi anni, ha estrinsecato i suoi effetti anche nel calcolo del valore del *fringe benefit* prestito – in quanto l'articolo 51, comma 4, lettera b, Tuir, nella formulazione previgente, prevedeva che occorresse effettuare il confronto tra gli interessi calcolati al Tur vigente al termine di ciascun anno e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito – si è stabilito che il parametro del Tur, nel caso di prestiti a tasso fisso, sia quello vigente alla data di concessione del prestito, mentre, per i prestiti a tasso variabile, il Tur sia quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.

Per i prestiti a tasso fisso, dove la novità esplica maggiormente i suoi effetti, si tratta di un ritorno al passato, in quanto fino al 1999 tale era la disciplina in vigore, sostituita dalla disciplina del D.Lgs. 505/1999, ora modificata dal Decreto Anticipi.

L'Agenzia delle entrate, innanzitutto, va a declinare la modifica intervenuta con riferimento alle ipotesi di rinegoziazione o surroga del finanziamento.

Richiamando propri precedenti su materie attigue, l'Agenzia delle entrate ritiene che in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo, "*il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo*".



La data di concessione del prestito non è cristallizzata, quindi, al momento dell'iniziale erogazione: se il mutuo è oggetto di rinegoziazioni o surroghe, si dovrà fare riferimento alla data di efficacia di tali istituti per determinare il Tur di riferimento.

Oltre alla modifica introdotta dal Decreto Anticipi, tra le novità fiscali per il 2024 vi è un'altra misura che impatta sul tema dei prestiti, almeno indirettamente.

Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 1, comma 16, L. 213/2023, dove si prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga all'articolo 51, comma 3, Tuir, che *"non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa"*, limite elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli. Si ricorda poi che, per beneficiare del regime agevolato 2024, è necessario procedere con *"previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti"*.

Dato il tenore della norma, e tenuto conto della sostanziale inutilità, si consiglia di indicare nell'informativa esclusivamente che si intende applicare tale regime straordinario, senza indicare lavoratori e i *fringe* erogati, per evidenti ragioni di *privacy*. Nello stesso modo, in assenza di Rsu, si potrebbero comunque considerare le Rsa, ma senza prendere in considerazione nessun altro soggetto esterno. L'aspetto che si vuole evidenziare è di carattere qualitativo: sono stati inclusi nel fringe benefit anche *"le somme erogate o rimborsate ... per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa"*.

I chiarimenti dati dall'Agenzia delle entrate si limitano, infatti, a circoscrivere l'estensione anche al caso in cui l'immobile (e il relativo contratto di mutuo) sia intestato a un familiare del lavoratore, ex articolo 12, Tuir, purché sia l'abitazione principale del lavoratore, e alla possibilità di autocertificare la presenza dei requisiti da parte del lavoratore.

Nulla si dice in riferimento e coordinamento con la norma che già esiste, sopra commentata, che può riferirsi anche a mutui ipotecari di prima casa.

Ad ogni modo, tenuto conto che la norma parla di somme erogate o rimborsate, nel caso di mutuo prima casa si deroga al regime ordinario previsto dall'articolo 51, comma 4, Tuir, nella lettura data dalla prassi, dove il bonifico relativo agli interessi doveva essere, in assenza di specifiche convenzioni con l'istituto di credito, effettuato contestualmente al pagamento della rata di mutuo, così da vincolarne la sua funzione. Il datore di lavoro potrebbe riconoscere, a titolo di *fringe benefit* *"rimborso mutuo prima casa"*, una somma di denaro sulla base di un'autocertificazione, senza ulteriori vincoli a livello di bonifico/rata mutuo.

Rimane, quindi, il dubbio di come calcolare il valore del fringe benefit: la regola ordinaria



prevedrebbe il 50% della differenza tra interessi calcolati al Tur e interessi effettivi, e non l'intera quota di interessi versata dal datore di lavoro, aspetto non secondario nella saturazione del limite del *fringe benefit*. Nel caso in cui si proceda con le regole vecchie, ancorché sia mutuo prima casa (con erogazione coincidente alla rata di mutuo), non vi sono dubbi dell'applicazione del regime ordinario, che, in abbinata con la soglia innalzata dei fringe (a prescindere dall'inclusione effettuata), potrebbe escludere da imponibilità il *fringe benefit* in termini più convenienti rispetto al mero conteggio degli interessi bonificati.



LavoroPratico

La **piattaforma editoriale integrata con l'AI**

per lo **Studio del Consulente del Lavoro**

[scopri di più >](#)